

**COMMISSIONE XI**  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

**28.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1985**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		ZUECH ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente l'utilizzo del latte in polvere nei distributori automatici (1794) . . . . .	3
Senatori FERRARA NICOLA ed altri: FABBRI ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostruzione del latte in polvere per la alimentazione umana ( <i>Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) (2568);		MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4
		BARZANTI NEDO . . . . .	3
		ZUECH GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 4
		<b>Votazione segreta:</b>	
		MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,20.**

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ferrara Nicola ed altri; Fabbri ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (2568); Zuech ed altri: Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente l'utilizzo del latte in polvere nei distributori automatici (1794).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ferrara Nicola ed altri; Fabbri ed altri: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostruzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », già approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 13 febbraio 1985; e dei deputati Zuech ed altri: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente l'utilizzo del latte in polvere nei distributori automatici ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali, che è stata aperta nella seduta di ieri.

NEDO BARZANTI. Ritengo che il testo unificato approvato dal Senato contenga, rispetto alla proposta di legge numero 1794, elementi di maggiore garan-

zia (soprattutto con l'inserimento della lettera d), per i consumatori.

D'altra parte, il provvedimento riguarda una quantità di 15 mila quintali di prodotto importato, rispetto ai circa 750 mila quintali di prodotto destinato all'alimentazione umana.

Il punto fondamentale resta, dunque, quello della tutela degli interessi dei consumatori attraverso una normativa certa, che impedisca qualsiasi conseguenza negativa sulla tipicità e sul prestigio della produzione lattiero-casearia del nostro paese.

Certo, sarebbe stato più opportuno inserire tale provvedimento nell'ambito di una normativa, anche europea, di maggiore garanzia per i consumatori attraverso l'utilizzazione di soluzioni chimiche definite « traccianti », aventi la funzione di segnalare la presenza di polvere di latte destinata al consumo animale e, quindi, frodi nella commercializzazione di latte destinato all'alimentazione umana.

Mi è sembrato di cogliere qualche elemento di incertezza nella nota redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di determinate valutazioni e preoccupazioni.

In conclusione, ritengo che il testo unificato trasmessoci dal Senato sia da considerarsi positivamente, ferme restando talune perplessità di una regolamentazione, sia nazionale, sia comunitaria, che assicuri maggiori garanzie ai consumatori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Dichiaro che ritirerò l'emendamento da me preannunciato durante lo svolgimento della relazione, aderendo invece alla proposta di modifica preannunciata dal rappresentante del Governo, che tende a modificare, in senso positivo, il testo della

proposta di legge n. 1794 attraverso la salvaguardia della possibilità di utilizzare latte in polvere nei distributori automatici e semiautomatici, limitatamente ad una certa quantità massima di un etto e mezzo (pari a 150 centilitri), per evitare qualsiasi tipo di frode.

Concordo con l'onorevole Barzanti sull'opportunità di stabilire, in ambito comunitario, l'uso di « traccianti » — attualmente previsto solo per il latte ad uso zootecnico — anche per il controllo del latte destinato all'alimentazione umana. Pertanto, dal punto di vista delle frodi siamo tranquilli. L'emendamento presentato dal Governo prevede una dose massima di bevanda concessa di 150 centilitri, e ciò rappresenta un'importante garanzia. Inoltre, tale emendamento vieta l'installazione di distributori automatici nei bar, ristoranti e luoghi affini, in modo che vi sia la possibilità di utilizzare latte fresco. Il nostro paese non produce latte in polvere, ma lo importa dai paesi comunitari; pertanto, è nostro interesse che si consumi il più possibile latte fresco prodotto in Italia. Credo che l'emendamento del Governo vada in questa direzione, e il relatore concorda con tale proposta.

**PRESIDENTE.** Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2568. Pongo in votazione tale mia proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

« È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati

con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto il seguente comma:

« È escluso dal divieto di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, il latte liquido, ottenuto dal latte in polvere, puro o miscelato con altre sostanze, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche, e destinato al consumo alimentare immediato dell'utente e il latte in polvere utilizzato abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo « granulare e a solubilità istantanea ».

**GIUSEPPE ZUECH, Relatore.** Come ho preannunciato, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo in votazione l'articolo unico.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 1-bis.

All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto il seguente terzo comma:

« È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal

latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo « granulare e a solubilità istantanea » e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense di qualunque genere e tipo tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione e al consumo dei pasti ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo, che il relatore ha dichiarato di accogliere.

*(È approvato).*

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concernente il nuovo titolo del provvedimento:

*Sostituire il titolo con il seguente:*

« Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Ferrara Nicola ed altri; Fabbri ed altri: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (*Approvate in un testo unificato dalla IX Commissione del Senato*) (2568) con il seguente nuovo titolo: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici ».

Presenti e votanti . . . . .	22
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1794.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoni, Antonellis, Bambi, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Cocco, Fittante, Ianni, Martino, Meneghetti, Mora, Poli Bortone, Rabino, Rindone, Rosini, Toma, Zambon, Zaniboni, Zoppetti e Zuech.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---